



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati

Milano, 21 marzo 2007

Protocollo: 01.2007.0004272

Ai Sindaci di tutti i Comuni Lombardi

LORO SEDI

OGGETTO: Legge regionale 3 marzo 2006, n. 6. Circolare esplicativa.

In ragione dei numerosi quesiti pervenuti a questa Direzione Generale sia dalle Amministrazioni Pubbliche interessate, sia direttamente dagli operatori del settore, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni, al fine di dare completa attuazione ai disposti della legge, nonché a chiarire i dubbi interpretativi più rilevanti.

La presente circolare nasce, quindi, dalle risposte date a quesiti specifici che si ritiene possano avere portata generale e coinvolgere così tutti i soggetti interessati. Tali quesiti, per facilitarne la lettura, sono stati suddivisi per grandi temi.

Attività promiscue:

1. D. Nel locale dove si esercita attività di phone center è possibile utilizzare internet?

R. Sì, in quanto tramite tale strumento è anche possibile effettuare telefonate.

2. D. Nel locale dove si esercita attività di phone center è possibile vendere anche prodotti alimentari?

R. No, l'articolo 2 della legge esclude la compresenza di attività diverse da quelle indicate. E' comunque possibile l'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande nel rispetto delle procedure previste dalle leggi vigenti in materia.

3. D. Si chiede di conoscere se in base alla legge regionale 6/2006 le attività esercitate di solo internet point debbano essere oggetto di autorizzazione comunale.

R. Le attività di solo internet point non sono soggette ai disposti della l.r. 6/06.

4. D. E' possibile vendere schede telefoniche all'interno del phone center ed effettuare l'attività di ricarica dei cellulari mediante terminali?

Commercio Interno, Reti Distributive e Mercati
Via Pola, 14 - 20124 Milano

Tel. 02/67656824 - Fax 02/67656218

<http://www.regione.lombardia.it> e-mail: paolo_mora@regione.lombardia.it

R. La vendita di schede telefoniche e l'attività di ricarica dei cellulari mediante terminali è consentita all'interno dei phone center.

Localizzazione:

1. D. I Comuni sono obbligati ad effettuare la localizzazione dei centri di telefonia ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale?

R. I comuni devono individuare gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa e devono definire la disciplina urbanistica e procedimentale amministrativa cui è in ogni caso subordinato il loro insediamento.

2. D. Qualora il comune non individuasse aree nelle quali attualmente già insistono centri di telefonia, gli esistenti avranno comunque il diritto di esercitare l'attività?

R. Sì, fermo restando l'obbligo di adeguamento degli esercizi esistenti nei tempi indicati.

3. D. Qualora un locale non possa essere adeguato ai disposti della legge regionale, è possibile trasferire l'attività in altro luogo?

R. L'articolo 7 prevede che i comuni individuino gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa e definiscano la disciplina urbanistica cui è in ogni caso subordinato il loro insediamento. All'interno di tali ambiti (una volta individuati dai comuni stessi) è sempre possibile la rilocalizzazione di centri preesistenti.

4. D. Nel caso in cui un centro di telefonia non risulti rispondente ai requisiti dell'articolo 8 della legge regionale n° 6, al 23 marzo 2007, è possibile comunque effettuare un trasferimento all'interno della medesima zona anche se il comune ha localizzato le zone di insediamento escludendo la medesima?

R. E' possibile la rilocalizzazione di un centro di telefonia all'interno della medesima zona, solo qualora il comune l'abbia appositamente individuata nel piano di localizzazione.

Prescrizioni igienico-sanitarie

1.D. Il servizio igienico in uso esclusivo del personale deve essere realizzato nel locale dove si svolge l'attività di phone center?

R. Si ritiene che tale servizio igienico possa essere realizzato, anche all'esterno e con wc chimico, ma in prossimità del locale, nei limiti previsti dai regimi civilistici e dalla effettiva disponibilità dell'area. Qualora non sia oggettivamente possibile realizzare il suddetto servizio, anche all'esterno, il titolare del phone center deve, comunque, garantire l'utilizzo di altri servizi prossimi al locale medesimo.

Commercio Interno, Reti Distributive e Mercati
Via Pola, 14 - 20124 Milano

Tel. 02/67656824 - Fax 02/67656218

<http://www.regione.lombardia.it> e-mail: paolo_mora@regione.lombardia.it

Orari:

1. D. Nel corso del mese di dicembre, anche le attività di phone center possono derogare all'obbligo di chiusura settimanale, come previsto per le attività commerciali?

R. La legge regionale 6/2006 detta una disciplina "speciale" applicabile solo alle attività di cessione al pubblico di servizi telefonici, pertanto la disciplina valevole in generale per le attività commerciali si applica solo per ciò che non è espressamente disciplinato dalla legge regionale in questione. Gli orari di apertura al pubblico dei centri di telefonia sono regolamentati dall'articolo 6 della l.r. 6/2006, il quale, al comma 3, prevede l'obbligo di chiusura in una giornata settimanale (che non necessariamente deve coincidere con la domenica), senza deroga alcuna.

2. D. Può il comune individuare fasce orarie di apertura e chiusura dei phone center anche diverse da quella indicata in legge?

R. Le amministrazioni comunali, nell'ambito delle loro competenze in tema di determinazione degli orari, potranno, qualora lo ritenessero opportuno sulla base di particolari e motivate esigenze comunali, stabilire una fascia di apertura dei centri anche diversa da quella individuata in modo specifico dalla legge, purchè non eccedente gli orari indicati. Si ritiene comunque utile precisare che la ratio della norma relativa alla disciplina degli orari è quella di dare a tutti i fruitori del servizio di telefonia la possibilità di comunicare con il resto del mondo con le minori difficoltà possibili in tema di fusi orari.

3. D. Può il comune imporre una giornata di chiusura settimanale uguale per tutti i phone center?

R. No. L'individuazione della giornata di chiusura infrasettimanale dei centri di telefonia è rimessa alla libera determinazione degli esercenti.

4. D. Nel caso di phone center inserito in un centro commerciale, c'è l'obbligo di seguire gli orari di apertura e chiusura del centro stesso?

R. Nel caso il phone center sia inserito in un centro commerciale dovrà osservare gli orari e il giorno di chiusura previsti per quest'ultimo, ciò in considerazione del fatto che il centro commerciale è una struttura unitaria e come tale garantisce tutti i servizi ivi presenti solo durante il periodo di apertura dello stesso.

Revoca dell'autorizzazione:

1.D. Cosa succede se il titolare di un centro di telefonia non ha adempiuto agli obblighi di legge entro i termini di cui all'articolo 12 (un anno dall'entrata in vigore della legge)?

Commercio Interno, Reti Distributive e Mercati
Via Pola, 14 - 20124 Milano

Tel. 02/67656824 - Fax 02/67656218

<http://www.regione.lombardia.it> e-mail: paolo_mora@regione.lombardia.it

R. Alla scadenza del termine indicato, il comune verificherà l'ottemperanza all'obbligo di adeguamento ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. In esito a tale accertamento, qualora il titolare del phone center non si sia messo in regola, il comune avvia il procedimento di revoca dell'autorizzazione o di inibizione dell'attività, concedendo un termine per la presentazione di controdeduzioni. Dalla presentazione di tale atto, il comune potrà determinare un tempo congruo per la conclusione del procedimento a seconda delle ragioni addotte dal titolare. Potrà essere previsto, ad esempio, un termine fino a 180 giorni nel caso in cui il mancato adeguamento sia dovuto all'assenza di un piano di localizzazione comunale.

Requisiti morali:

1. D. Posso autocertificare al comune i requisiti morali?

R. E' possibile che la certificazione dei requisiti morali sia sostituita da una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000.

Sicurezza luoghi di lavoro:

1. D. Chi deve presentare l'autocertificazione di conformità alle prescrizioni concernenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui all'art. 4 della l.r. 6/06?

R. L'autocertificazione di conformità alle prescrizioni concernenti la sicurezza dei luoghi di lavoro deve essere presentata solo dai soggetti titolari di attività che impieghino lavoratori dipendenti o comunque con vincolo di subordinazione.

Il Dirigente della U/O
Commercio interno, reti distributive e mercati
Dott. Paolo Mora

Commercio Interno, Reti Distributive e Mercati
Via Pola, 14 - 20124 Milano

Tel. 02/67656824 - Fax 02/67656218

<http://www.regione.lombardia.it> e-mail: paolo_mora@regione.lombardia.it